REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G05685 **del** 03/05/2017 **Proposta n.** 7099 **del** 19/04/2017

Oggetto:

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016. Ditta non autorizzata alla delocalizzazione di impianti zootecnici. Alimenti Domenico. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017.

OGGETTO: Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016. Ditta non autorizzata alla delocalizzazione di impianti zootecnici. Alimenti Domenico. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l'articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

VISTO l'articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016 con la quale viene nominato il soggetto delegato per la gestione della contabilità speciale n. 6022 intestato allo stesso come previsto da OCDPC;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per

gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

VISTA la determinazione del Direttore regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca n. G00105 del 07/01/2017 di approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'Ordinanza n. 5 del 28/11/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTA la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 4562 nella quale viene precisato che in sede di rilascio delle autorizzazioni le Regioni possono assentire anche altre soluzioni, strutture temporanee "similari", impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici, in base all'Ordinanza n. 5 del 28/11/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, presentata dalla ditta Alimenti Domenico con nota prot. n. 60181 del 07/02/2017;

VISTA la proposta di non autorizzazione di delocalizzazione di impianti zootecnici da parte del Dirigente dell'ADA di Rieti per la ditta Alimenti Domenico CUAA- LMNDNC74S07H501B con nota prot. n. 0168269 del 31/03/2017;

CONSIDERATO che la ditta Alimenti Domenico CUAA- LMNDNC74S07H501B è stata avvisata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dal dirigente dell'ADA di Rieti con nota n. 88774 del 21/02/2017 e che la stessa ha risposto con nota prot. 102727 del 27/02/2017;

PRESO ATTO della proposta di non autorizzazione pervenuta dall'ADA di Rieti, relativa alla ditta Alimenti Domenico CUAA-LMNDNC74S07H501B, per motivi di incompletezza nella documentazione e per la non conformità del modulo zootecnico richiesto, così come previsto nella determinazione n. G00105/2017;

RITENUTO conseguentemente di prendere atto della proposta di non autorizzazione pervenuta dall'Area Decentrata Agricoltura di Rieti;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-di approvare la proposta di non autorizzazione pervenuta dall'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, relativa alla ditta Alimenti Domenico CUAA- LMNDNC74S07H501B;

- di non autorizzare gli investimenti di delocalizzazione delle attività zootecniche della ditta Alimenti Domenico CUAA-LMNDNC74S07H501B per motivi di incompletezza nella documentazione e per la non conformità del modulo zootecnico richiesto, così come previsto nella determinazione n. G00105/2017;

-di dare mandato al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 di notificare la presente determinazione alla ditta Alimenti Domenico CUAA- LMNDNC74S07H501B.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta (60) e centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.. Tutti gli atti sono disponibili presso l'Area Decentrata Agricoltura di Rieti della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, via Tavola d'Argento, 1- Rieti .

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Regionale

Dott. Roberto OTTAVIANI